

## STATUTO

### **TITOLO I - ONLUS**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una Associazione denominata "**SOLIDARIETA' LIONS DISTRETTO 108IA2 - ONLUS**".

L'Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

L'associazione potrà adottare Regolamenti volti a disciplinare aspetti della vita associativa; i regolamenti dovranno essere approvati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

#### **Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede nel Comune di Genova.

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

#### **Articolo 3 - Scopo dell'associazione**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Tale finalità sarà svolta in armonia con gli scopi di "Lions Clubs International Association", tramite lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- aiuti umanitari rivolti anche a componenti di collettività estere;
- aiuti e sostegno a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

A tali fini, l'Associazione:

- promuove, appoggia e sostiene iniziative benefiche denominate "Services" proposte da soci e da terzi il cui progetto sia stato approvato dal Consiglio Direttivo;
- promuove attività di studio, anche attraverso convegni, riunioni o seminari, non compresa nell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 10, comma 1 - n. 11 - e comma 2 sub a) e b), Dec. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni. Le raccolte fondi dovranno possedere le caratteristiche previste dalla normativa fiscale agevolata. In particolare esse dovranno essere rendicontate singolarmente per dare risalto ai principi di chiarezza e di trasparenza perseguiti dall'Associazione medesima. L'Associazione potrà inoltre accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni, appartenenti al movimento lionistico e non, a finanziamenti, contributi e fondi sociali privati o pubblici, sia nazionali che esteri.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

#### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) eventuali contributi volontari dei singoli aderenti;
- b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone giuridiche e fisiche;
- c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- f) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- g) lasciti testamentari;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di elevata entità sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo, che, nel caso in cui non siano state espressamente destinate ad un "Service" o progetto determinato, dovranno essere utilizzate in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo.

### **TITOLO II - SOCI**

#### **Articolo 6 - Iscrizione**

Possono essere soci esclusivamente i Lions Club e i Leo Club del Distretto 108IA2.

Sono soci fondatori i Lions Club e i Leo Club del Distretto 108IA2 che hanno partecipato all'atto costitutivo della Associazione.

Sono soci di diritto i Lions Club e i Leo Club del distretto 108IA2 che ne facciano domanda successivamente alla costituzione; essi dovranno versare le spese amministrative di iscrizione.

L'anno sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno seguente.

La qualità di associato non è trasmissibile.

#### **Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci**

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ciascun socio è rappresentato dal Presidente del Club (Lion o Leo) associato oppure da un delegato del Club mediante delega scritta da acquisire agli atti sociali.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Ogni socio non potrà ricoprire contemporaneamente più cariche sociali.

I soci hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, partecipare alle attività promosse dalla Associazione, usufruire di tutti i servizi della Associazione.

Il socio è tenuto a:

- svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- osservare lo Statuto e il Regolamento nonché le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

Ciascun Club Lions o Leo, socio della associazione, partecipa attivamente alla vita associativa anche mediante il coinvolgimento dei propri soci nelle attività di servizio promosse dalla associazione.

La qualifica di Socio si perde per estinzione del Club associato, recesso, dimissioni, e per esclusione per gravi motivi.

Sono considerati gravi motivi: l'assunzione di comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome; le ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del regolamento e di quanto disposto dalle delibere del Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

In caso in cui un Club associato sia posto in "status quo" dalla "The Lions Clubs International Association" esso perde temporaneamente la qualifica di Socio per riacquistarla al momento della cessazione di tale "status" con il recupero della piena operatività.

### **TITOLO III - SULL'ORGANIZZAZIONE SOCIALE**

#### **Articolo 8 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato o obbligatorio.

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9 - Composizione**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati.

#### **Articolo 10 - Competenza**

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge, per Statuto o regolamento nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- sull'approvazione e modifiche dei regolamenti dell'associazione;
- sulle esclusioni di un socio per gravi motivi.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

#### **Articolo 11 - Convocazione**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione di bilancio consuntivo e preventivo e per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea altresì nel caso in cui ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel caso di richiesta di convocazione ad opera di soci, consiglieri o del Collegio dei Revisori dei conti, detta convocazione dovrà intervenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta ovvero mediante qualunque altro mezzo, anche telematico, che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, con un preavviso di almeno quindici giorni; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede della associazione ma preferibilmente nell'ambito territoriale del Distretto 108IA2; l'assemblea che approva il bilancio e rinnova il Consiglio direttivo verrà convocata in prima convocazione nel luogo e nel giorno in cui si tiene il Congresso di Apertura del Distretto Lions 108 IA2 ed in concomitanza con lo stesso, salvo particolari esigenze che richiedano la convocazione in diversa data e luogo.

#### **Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni**

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati; in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Il voto deve essere espresso in modo palese, salvo nel caso della votazione per la nomina del Consiglio Direttivo che avverrà con le modalità di cui al successivo articolo 14.

Non è ammesso il voto per delega.

#### **Articolo 13 - Svolgimento e verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tali figure, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nel caso in cui non sia presente il Segretario della Associazione nomina, all'inizio di ogni sessione, un segretario dell'assemblea che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni aderente dell'associazione ha diritto a consultare il libro verbali.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 14 - Nomina e composizione**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri, eletti dall'Assemblea che nomina anche il Presidente ed il Vice presidente come di seguito indicato.

I membri del consiglio direttivo devono essere soci Lion o Leo del Distretto 108IA2.

Ciascun Club Lions o Leo socio della Associazione può esprimere un candidato per la carica di componente del consiglio direttivo; la candidatura alla carica di componente del consiglio direttivo deve pervenire al Presidente dell'associazione entro le ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente la data in cui è convocata l'assemblea che reca all'ordine del giorno il rinnovo dell'organo direttivo. La comunicazione della candidatura deve essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione di posta elettronica certificata od ordinaria.

L'elenco delle candidature tempestivamente e validamente formulate e pervenute al Presidente viene da questo comunicato ai soci negli otto giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle candidature.

In sede di assemblea gli associati saranno chiamati ad esprimere 3 (tre) preferenze su apposita scheda predisposta dal comitato elettorale, organo composto da non meno di tre membri nominati dal consiglio direttivo tra i soci dei Clubs Lion associati alla associazione; il comitato elettorale si occuperà anche dell'allestimento delle urne e dei seggi e dello scrutinio delle schede. I candidati che avranno ricevuto il maggiore numero di preferenze saranno nominati componenti del Consiglio Direttivo; in caso di parità di voti prevarrà il

candidato con la maggiore anzianità di vita associativa nel Lions Club International.

Il consigliere eletto con il maggiore numero di preferenze è nominato Presidente del Consiglio direttivo, in caso di parità di voti prevarrà il candidato con la maggiore anzianità di vita associativa nel Lions Club International; il consigliere eletto che ha ricevuto più preferenze dopo il primo viene eletto Vice Presidente.

Nel caso in cui chi avesse ricevuto più preferenze non possa o non voglia accettare la carica di Presidente tale carica verrà attribuita al candidato che ha ricevuto più voti escluso il rinunciante.

Tutte le cariche associative, così come le prestazioni fornite da tutti i soci, sono gratuite.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica per un anno; i consiglieri sono rieleggibili ma se continuativamente per un massimo di ulteriori due mandati.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

#### **Articolo 15 - Competenza**

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- d) delibera sulle donazioni e sulle liberalità che può ricevere l'Associazione;
- e) redige i progetti di bilancio da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- g) assegna e revoca la funzione di Segretario e di Tesoriere fra i suoi membri;
- h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, istituisce eventuali comitati consultivi, funzionali e/o tecnici; assume e revoca dipendenti, ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- i) conferisce e revoca procure;
- j) predispone eventuali regolamenti da presentare per l'approvazione della Assemblea al fine del buon funzionamento della associazione;
- k) propone alla Assemblea eventuali esclusioni di soci per gravi motivi;
- l) istituisce e mantiene attivo l'indirizzo pec della associazione.

#### **Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

#### **Articolo 17 - Nomina e poteri del Presidente**

Il Presidente della Associazione (nonché Presidente del Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **Articolo 18 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 19 - Il Segretario**

Il Segretario:

- cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione;
- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
- provvede al disbrigo della corrispondenza della Associazione;
- provvede a tutte le comunicazioni dei verbali o di quant'altro dovuto ai soci e si adopera nell'aiutare e rispondere ai soci seguendoli nelle varie questioni amministrative della Associazione;
- provvede (in collaborazione con il Tesoriere per la parte contabile) a documentare e aggiornare contabilità dei progetti della Associazione.

#### **Articolo 20 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.

Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredato da opportune relazioni contabili.

Tiene aggiornata la contabilità dei progetti della Associazione.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 21 - Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, il Consiglio Direttivo istituisce e provvede alla tenuta del:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato;
- libro degli aderenti all'Associazione.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

##### **Articolo 22 - Nomina e poteri**

Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non soci, dotati di adeguata professionalità.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica due anni.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I membri del Collegio sono rieleggibili, ma solo per un mandato se continuativo.

I revisori dei Conti curano la tenuta del loro libro delle adunanze, hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle adunanze della Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo in cui si discute del bilancio.

Il Collegio verifica la regolare tenuta della contabilità della Associazione, dei registri e documentazione contabile.

Prepara una relazione accompagnatoria per la presentazione del bilancio alla Assemblea.

Resta ferma la gratuità dell'operato del Collegio.

#### **COMITATO CONSULTIVO**

##### **Articolo 23 - Composizione e poteri**

Il Comitato Consultivo, ove istituito, è composto da quattro membri nelle persone, di volta in volta in carica in ciascun anno sociale Lion, del Governatore Distrettuale, dell'immediato Past Governatore, del primo e secondo Vice Governatore del Distretto 108IA2.

Il Collegio è presieduto dal Governatore Distrettuale in carica, in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Il Collegio ha funzioni consultive sui progetti dei "Services" proposti alla Associazione relativamente ai quali potrà partecipare alle riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO IV - BILANCIO**

##### **Articolo 24 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali**

L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30 giugno 2019.



L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; ove particolari esigenze lo richiedano, potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### **Articolo 25 - Avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 27 - Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati riuniti in Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### **Articolo 28 - Collegio Arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.

#### **Articolo 29 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni.

#### **Articolo 30 - Adeguamento**

Il presente Statuto sarà sottoposto all'adeguamento alle prescrizioni normative ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117, al fine di transitare nei nuovi Enti del Terzo Settore.